Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 3 marzo 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966, n. **1332**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1332. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla sig.ra Pasqualina Campa Alari, un terreno edificatorio sito in Lecce, via del Mare (S. Cataldo), distinto in catasto al foglio n. 215, particella 5/a, partita n. 4256, di mq. 5.273, come da atto pubblico di compravendita per notaio Bruno Franco, repertorio n. 37015, raccolta n. 5447, del 27 luglio 1961.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966, n. **1333**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere in donazione un immobile.

N. 1333. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione, dal comune di Piacenza, un appezzamento di terreno edificatorio sito in Piacenza, località « Belvedere » della superficie complessiva di mq. 2000, riportato in catasto al mapp. n. 14, foglio n. 69, part. 481/3720, da utilizzare per la costruzione della sede dell'Ispettorato interprovinciale dell'Istituto stesso e di un Centro di addestramento professionale per lavoratori dell'industria, come da atto pubblico di donazione per notar Paolo Bonadè, rep. n. 24492, racc. n. 8889, del 13 febbraio 1959.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. **1334**.

Approvazione dello statuto del Centro di studi sull'Alto Medioevo, in Spoleto.

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto del Centro di studi sull'Alto Medioevo, in Spoleto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1966, n. **1335**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e all'Automobile Club di Asti ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 1335. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Asti vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla Società per azioni « La Medicea s.p.a. », con sede in Asti, per il prezzo di L. 72.500.000 e per adibire a sede dei propri uffici vari locali, con relativi servizi, posti al piano interrato, piano terreno e primo piano del fabbricato di nuova costruzione sito in Asti alla piazza Medici n. 18.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. **1336**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 1336. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad acquistare dalla società per azioni Zuavi il complesso immobiliare denominato Villa di S. Clemente, sito in Firenze, fra le vie Pier Antonio Micheli, Gino Capponi e Venezia, al prezzo complessivo di L. 570.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Conferma in carica di un componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui è stato istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, e in particolare l'art. 2 di tale legge n. 1549 con cui si stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione del cennato Consorzio, chiamandone a far parte anche un rappresentante del Ministero delle finanze da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1963, n. 51361 e 12 agosto 1964, n. 13717, con i quali il dott. Vittorio Buonocore, direttore di divisione, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero delle finanze, per un quadriennio, fino al 28 novembre 1966;

Decreta:

Il dott. Vittorio Buonocore, direttore di divisione, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è confermato in carica per il quadriennio 29 novembre 1966-28 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Mercogliano (Avellino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Avellino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Mercogliano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mercogliano (Avellino);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, formata da ambienti integrati da alberi secolari, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza, offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze nonchè di un vasto panorama chiuso dai monti dell'Irpinia e dal Santuario di Montevergine;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Mercogliano (Avellino) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « SS. Montevergine, via Carrera, via Torelli, bivio mulattiera Abbadia di Loreto; da detto bivio, in linea retta, fino alla « Casina rossa » (bivio mulattiera per Ospedaletto) ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Avellino.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Mercogliano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Avellino

Elenco degli immobili la sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come da proposta della predetta Commissione nella riunione del 12 luglio 1965.

MERCOGLIANO (Avellino) — la zona del comune di Mercogliano così delimitata: « via Carrera-via Torelli-via Oreto Vecchio-via Pietro Loreto-Abbadia Loreto-Bivio mulattiera per Ospedaletto, come indicato dall'acclusa planimetria, viene sottoposta al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi del comma quarto dell'art. 1, perchè l'insieme costituisce una bellezza naturale formata da ambienti, integrati da alberi secolari, accessibili al pubblico, e dai quali si gode lo spettacolo di un vasto panorama chiuso dai monti dell'Irpinia e dal Santuario di Montevergine.

Il presidente: DILLON

Il segretario: FESTA

(1968)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Teggiano (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Teggiano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Teggiano (Salerno);

Visto l'atto deliberativo della Giunta municipale di Teggiano presentato, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con il centro storico abitato, ricco di caratteristici ed interessanti complessi architettonici, spontaneamente ed armonicamente fusi nell'ambiente e nella vegetazione ubertosa tipica della valle del Tanagro, costituisce un quadro naturale panoramico di incomparabile bellezza nonchè un insieme di valore estetico e tradizionale godibile da molteplici punti di vista o belvedere accessibili al pubblico e rappresentati dalle strade che si svolgono nella località;

Decreta:

La zona come appresso specificata sita nel territorio del comune di Teggiano (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona ha la seguente delimitazione: cominciando a sud il confine comunale a quota 550, poi, lungo la stessa quota e per il torrente Buccana ed il torrente Buco, il limite tocca nuovamente il confine comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Teggiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 24 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno tre marzo, alle ore dieci, nella sede della Provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*)

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) TEGGIANO - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Riscontrata la validità della riunione e dichiarata dal presidente aperta la seduta, si conviene sulla opportunità di trattare, per prima, il secondo argomento posto all'o. d. g. e riguardante Teggiano.

(*Omissis*).

La Commissione, dopo ampia ed esauriente discussione, conciliato, per quanto possibile l'interesse pubblico con lo interesse privato, sia in quanto il vincolo viene limitato ad una particolare zona del territorio comunale, sia in quanto il vincolo stesso non importerà divieto assoluto di costruzione e, quindi, accrescerà il valore delle località interessate; tenute particolarmente presente che nota essenziale di un complesso di immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione tra la espressione della natura e quella del lavoro umano e che bellezza panoramica da proteggere è quella godibile da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre; all'unanimità delibera di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del comune di Teggiano così delimitata:

confine comunale a quota 550, lungo la stessa quota, e per il torrente Buccana e il torrente Buco fino al confine comunale.

Tale zona risulta dalla planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

Motivazione: zona di territorio comunale in cui sorge il centro storico abitato, ricca di caratteristici ed interessanti complessi architettonici, spontaneamente ed armonicamente fusi nell'ambiente e nella vegetazione ubertosa tipica della valle del Tanagro; quadro naturale panoramico di incomparabile bellezza godibile da molteplici punti di vista o belvedere accessibili al pubblico e rappresentati dalle strade che si svolgono nella località.

(*Omissis*).

Alle ore 14 si scioglie la seduta, redigendo il presente verbale.

Il presidente: VISCO

Il segretario: PANEBIANCO

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 11 e 12 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1960, con il quale è stata nominata la Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con la quale viene designato l'avv. Alessandro Lattanzi, capo del Servizio capitalizzazioni e fondi di previdenza, quale componente della predetta Commissione in rappresentanza dell'Istituto, e in sostituzione del prof. Rodolfo Masciotti, collocato in quiescenza;

Decreta:

L'avv. Alessandro Lattanzi è chiamato a far parte della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del prof. Rodolfo Masciotti, collocato in quiescenza.

Roma, addì 11 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 608 del 1° febbraio 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che l'avvocato Francesco Viale è stato eletto sindaco di Sanremo in sostituzione del prof. Eraldo Cugge, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria il prof. Eraldo Cugge, dimissionario, con l'avv. Francesco Viale;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Francesco Viale è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Sanremo, del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1966)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1967.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 maggio 1932, n. 6652, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1932, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 360, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1962, n. 1629, col quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione di tale elenco suppletivo è in corso di svolgimento;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Ragusa;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Ragusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ragusa

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Acque rinvenute con n. 3 pozzi di proprietà Implatini Guglielmo	Località Arizza (particella 140 del foglio 117 del catasto terreni	Scicli	Tutta la portata

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a responsabilità limitata Alicoper », con sede in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria, effettuata in data 27 dicembre 1966 alla « Società cooperativa a responsabilità limitata Alicoper », con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa a responsabilità limitata Alicoper », con sede in Foggia, costituita per rogito notaio avv. Gaetano Maulucci in data 13 ottobre 1964 - rep. n. 27207, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Celestino Scarimboli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(2112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nel territorio dei comuni di Camerino, Sefro e Serravalle del Chienti denominato « Monte Igno ».

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1967 fino al 30 giugno 1971, sono vietate sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e uccellagione alla coturnice, alla starna, al fagiano, alla lepre, alla quaglia, al colombaccio, al tordo ed al merlo, nel territorio dei comuni di Camerino, Sefro e Serravalle del Chienti denominato « Monte Igno », delimitato dai confini fissati con il precedente decreto ministeriale 19 agosto 1966.

(2100)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, n. 20210/7008, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Patruno Angela, nata in Corato il 4 giugno 1914, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estesa mq. 325 riportata in catasto alla particella n. 21/*a* *e* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il numero 399.

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, numero 20206/7012, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cimadomo Michele, nato in Corato il 30 giugno 1911, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estesa mq. 345 riportata in catasto alla particella n. 183/*m* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 348.

(2101)

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, numero 20202/7016 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Strippoli Francesco, nato a Corato il 16 luglio 1884, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estesa mq. 30 riportata in catasto alla particella n. 182/*a* *o* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 313.

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966 n. 20209/7009 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tota Rosa, nata in Corato il 1° gennaio 1914, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estesa mq. 3.310 riportata in catasto alla particella n. 184/*e* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il numero 384.

(2102)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Piagge (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.613.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2175)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Sant'Angelo Fasanella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.347.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2014)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Lusciano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.059.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2013)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.436.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2015)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Trigolo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.355.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2045)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Ticengo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.554.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2046)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Stagno Lombardo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2047)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Spineda (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2048)

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Spinadesco (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2049)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di San Daniele Po (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2050)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Mercatino Conca (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.536.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2051)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Gabicce Mare (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.403.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2052)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Fratte Rosa (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.260.026, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2053)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Cantiano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.938.154, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'stituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2054)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Peglio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.494.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2055)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.861.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2170)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Piandimeleto (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.857.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2056)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Nemi (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.061.579, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2057)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Beverino (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.379.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2058)

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Sorrento (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.966.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2059)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Palata (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.892.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2060)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.258.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la ministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2062)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.621.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2171)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Sesta Godano (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.825.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2172)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Varese Ligure (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.448.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2173)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Montecopiolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.256.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2174)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Loreo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.517.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministraziione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2169)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Abriola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.727.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2063)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.229.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 2 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,09	625,15	625,20	625,15	625,10	625,05	625,15	625,15	625,05	625,20
$ Can.	577,51	577,35	577,50	577,30	577,40	577,40	577,35	577,30	577,40	577,50
Fr. Sv.	144,15	144,21	144,19	144,21	144,20	144,16	144,22	144,21	144,16	144,22
Kr. D.	90,31	90,36	90,375	90,36	90,25	90,36	90,365	90,36	90,36	90,37
Kr. N.	87,39	87,40	87,42	87,39	87,40	87,41	87,405	87,39	87,41	87,41
Kr. Sv.	120,93	120,99	120,98	120,99	120,95	120,96	120,995	120,99	120,96	120,97
Fol.	173,08	173,21	173,24	173,215	173,10	173,11	173,23	173,215	173,11	173,12
Fr. B.	12,56	12,569	12,575	12,5710	12,565	12,56	12,5715	12,5710	12,56	12,57
Franco francese	126,31	126,31	126,35	126,31	126,30	126,30	126.31	126,31	126,30	126,31
Lst.	1746,34	1747 —	1746,75	1747,05	1747,125	1746,95	1747,15	1747,05	1746,95	1747 —
Dm. occ.	157,30	157,29	157,31	157,315	157,30	157,32	157,32	157,315	157,32	157,34
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1925	24,1940	24,10	24,19	24,1933	24,1940	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,78	21,79	21,795	21,75	21,79	21,78	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,4225	10,43	10,42	10,420	10,4225	10,43	10,425

Media dei titoli del 2 marzo 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,15
1 Dollaro canadese	577,325
1 Franco svizzero	144,215
1 Corona danese	90,362
1 Corona norvegese	87,397
1 Corona svedese	120,992
1 Fiorino olandese	173,222
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,31
1 Lira sterlina	1747,10
1 Marco germanico	157,317
1 Scellino austriaco	24,194
1 Escudo Port.	21,787
1 Peseta Sp.	10,424

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1966, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 111, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 19 settembre 1961 dalla signora Muslovich Maria (Eugenia) ved. Bardi, nata a Muggia il 23 agosto 1899, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(2215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 37316 del 4 gennaio 1967 l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 (duemilioni), disposta in suo favore dalla sig.ra Stefana Bidetti nata Capizzi, per l'istituzione di una borsa di studio annuale intitolata « dott. Vito Bidetti ».

(1974)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Modena n. 10296 del 2 settembre 1965, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di un legato, consistente in n. 300 azioni « Montecatini » e n. 50 obbligazioni « Montecatini » al 5 % del valore di L. 1.000 ciascuna, disposto in suo favore dal defunto sig. Giuseppe Belmondi e destinato all'istituzione di una borsa di studio intitolata « Giorgio Belmondi ».

(2119)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1966, registro n. 43 Finanze, foglio n. 30, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 11 novembre 1965, dalla signorina Giacomini Francesca, archivista del Registro, per ottenere l'annullamento della deliberazione 25 giugno 1965 del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale venne respinto il ricorso gerarchico dalla stessa proposto avverso il giudizio complessivo di « Distinto » attribuitole per l'anno 1964, è stato dichiarato inammissibile.

(2104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, nella qualifica di vice procuratore della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, sono conferibili mediante pubblico concorso centosessantasei posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato: diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-meccanica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Lbia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi, che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascita, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generae affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere

quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 riasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei con-

giunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Leggi fondamentali concernenti le imposte dirette ordinarie e straordinarie.

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Istituzioni di ragioneria generale.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1966
Registro n. 35 Finanze, foglio n. 207.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (Provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . (Provincia di . . .) via . chiede di essere ammesso al concorso a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferia delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . lì . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1491)

Integrazione del bando di concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1966, registro n. 35 Finanze, foglio n. 207, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso di cui sopra in conformità della norma sopraggiunta;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 3, n. 8, ultimo comma, del decreto ministeriale 2 luglio 1966, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 ».

Art. 2.

All'art. 8 del predetto decreto ministeriale 2 luglio 1966 è aggiunto il seguente comma:

« I mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale indicato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 69.

(2441)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 82);

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1966, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 184);

Considerato che il consigliere di 1ª classe Ravallese dottor Ciro, segretario della predetta Commissione esaminatrice, non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti motivi di salute;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe Ravallese dott. Ciro, segretario della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, è sostituito in tale incarico dal consigliere di 1ª classe ruoli aggiunti dott. Priorini Alberto.

Al predetto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967
Registro n. 16 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 306

(2217)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1966 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1966, n. 622 (11) P.I.a. 3, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1966, registro n. 105, foglio n. 22, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a sette posti nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 13 maggio 1965, n. 626 (11) P.I.a.3.

(2143)

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige

Nella « Graduatoria generale del concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, all'art. 3, in luogo di: « 31. Giordani Antonio », leggasi: « 31. Giordani Antonia ».

(2401)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.